

CVI.

TORNATA DEL 26 MARZO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Proposta del Senatore Torelli, approvata — Raccomandazioni del Senatore Panattoni — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno — Approvazione dell'articolo primo e secondo — Istanza del Senatore Amari, prof. sull'articolo terzo — Spiegazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Aggiunta proposta dal Senatore Casati Luigi — Obiezioni del Ministro — Dichiarazioni e ritiro dell'aggiunta — Proposta d'aggiunta all'articolo quarto, concordato fra il Ministero e la Commissione — Approvazione dell'articolo e dell'aggiunta — Aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo quinto, accettata dal Ministro — Modificazione al primo capoverso dell'articolo concordato fra il Ministero e la Commissione — Avvertenza del Senatore Panattoni — Osservazioni del Relatore — Osservazione del Senatore Gallotti, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo colla modificazione — Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione di un Codice sanitario — Dichiarazione dell'onorevole Lauzi e ritiro della proposta sospensiva — Osservazioni del Commissario Regio in appoggio dell'articolo 58 — Parole del Senatore Lauzi per fatto personale — Dichiarazione del Commissario Regio — Nuove osservazioni del Senatore Maggiorani contro l'articolo — Domanda del Senatore Gadda, cui risponde il Ministro dell'Interno.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e il Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Camera dei Deputati trasmette al Senato il seguente messaggio.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge:

Roma, 25 marzo 1873.

A S. E. Il Presidente del Senato del Regno.

« Il Presidente della Camera, pregiasi trasmettere a V. E. il progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, e da questa approvato nella sua seduta d'oggi, concernente: l'abolizione della tassa di palatico nella provincia di Mantova. »

Il Presidente
G. BIANCHERI.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà stampato e rimesso agli uffici per l'esame.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Ho avuto l'onore di presentare al banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge relativo allo stabilimento di un Ospedale a Costantinopoli. A nome della Commissione, io prego il Senato a voler accordare l'urgenza alla discussione di questo progetto.

PRESIDENTE. Viene chiesta l'urgenza per la discussione del progetto di legge per lo stabilimento di un'Ospedale a Costantinopoli; coloro che l'ammettono, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Il progetto di legge sarà posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

L'ordine del giorno recherebbe il seguito della discussione del progetto per l'approvazione del Codice sanitario; ma trovandosi in questo momento assenti il Presidente ed altri Membri della Commissione, ed essendo desiderabile, che si trovino presenti per la discussione già intrapresa dell'importante argomento della libertà dell'esercizio farmaceutico, pregherei il Senato di invertire l'ordine del giorno, e di dar luogo per il momento (giacchè si trova presente l'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio) alla discussione dell'altro progetto, che riguarda alcune modificazioni alla legge sui diritti d'autore delle opere dell'ingegno.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Profitto di questa opportunità per fare un'osservazione agli onorevoli Colleghi. Sul progetto del Codice sanitario si sono presentati molti rilievi ed emendamenti repentini. Poichè sento, che domani sarà all'ordine del giorno qualche altro progetto di legge e che la Commissione avrà quindi un poco di libertà, io pregherei, se lo credesse bene il Senato, che coloro, i quali hanno qualche cosa da proporre, o qualche difficoltà da affacciare, profittassero di questo intervallo per intendersi colla onorevole Giunta, affinchè la discussione possa procedere più chiara e più spedita.

Con questo non intendo di imporre ad alcuno la mia opinione; ma siccome so che il Senato ama il corso spedito delle discussioni, così mi sono permesso di avvertire che vi era un modo agevole per una più sollecita intelli-

genza fra la Commissione e quei Senatori, i quali affacciano difficoltà o suggeriscono emendamenti.

PRESIDENTE. Il Senato, ha inteso la preghiera che l'onorevole Senatore Panattoni rivolge ai suoi Colleghi.

Egli chiede che siano comunicate alla Commissione del Codice sanitario tutte quelle osservazioni che possono agevolare e rendere più spedito il corso di questa discussione, la quale per la sua natura, dovrà occupare lungamente il Senato. Ognuno terrà di questa preghiera quel conto che crederà conveniente.

Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno.

(V. Atti del Senato, N. 73.)

PRESIDENTE. Ora si apre la discussione sopra il progetto per modificazioni alla legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del progetto.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. L'autore di un'opera adatta a pubblico spettacolo, sia essa o no stata pubblicata per le stampe o con altri procedimenti analoghi, ha sopra di essa il diritto esclusivo di rappresentazione od esecuzione.

» Tale diritto dura ottant'anni; trascorso questo periodo, l'opera cade nel pubblico dominio, per quanto riguarda la rappresentazione od esecuzione.

» Non può essere rappresentata od eseguita in pubblico, nè in tutto, nè in parte, alcun'opera scenica, senza il permesso dell'autorità comunale, la quale dovrà accordarlo, allora soltanto che trattisi di opera caduta nel pubblico dominio, o le sia fornita la prova del consenso dell'autore, o dei suoi aventi causa.

» Il permesso ottenuto dall'autorità comunale non esonera chi rappresenta od eseguisce una opera scenica dalla responsabilità che egli può incorrere verso l'autore o i suoi aventi causa, qualora essi non vi avessero effettivamente consentito e l'opera stessa non fosse ancora caduta nel pubblico dominio.

» Mediante disposizioni regolamentari saranno determinati i modi coi quali le autorità comunali dovranno esercitare le attribuzioni loro conferite dal presente articolo, sia per accertarsi del consenso degli autori, sia per vegliare a che non vengano violati i loro diritti, e saranno stabiliti gli obblighi di coloro che vogliono rappresentare od eseguire opere sceniche, del pari che i modi di assicurarne l'adempimento. »

A questo articolo la Commissione propone di aggiungere nell'ultimo capoverso, dopo le parole *e saranno stabiliti*, queste altre *al detto fine* gli obblighi di coloro, ecc.

Prego l'onorevole Ministro di dire, se accetta questa aggiunta semplicemente dichiarativa.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 1°, coll'aggiunta indicata.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Per essere fatte in tempo utile, le dichiarazioni e i depositi richiesti per la garanzia dei diritti d'autore, dovranno essere eseguiti entro un mese dalla pubblicazione delle opere o dei volumi, o rispettivamente dalla prima rappresentazione od esecuzione delle opere sceniche a cui si riferiscono. »

La Commissione in questo articolo propone pure una lieve modificazione: invece del termine di *un mese*, propone di mettere il termine di *tre mesi*.

L'onorevole Ministro accetta questa modificazione?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'accetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 2, modificato nel modo sopraindicato.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. I sommari delle dichiarazioni fatte in tempo utile e di quelle tardive saranno pubblicati ogni mese, per cura del Governo, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. »

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Opportunamente è pre-

sente il signor Ministro dell'Interno, al quale io vorrei indirizzare una raccomandazione a proposito di questo articolo.

Si dice nell'articolo 3, che i sommari delle dichiarazioni fatte in tempo utile e di quelle tardive saranno pubblicati ogni mese, per cura del Governo, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ora, io non posso tacere che le pubblicazioni degli atti del Governo, non parlo dei decreti e delle leggi, ma di tutti gli altri, e principalmente quelli riguardanti il personale, le pensioni e simili non sono pubblicati con grande celerità, nè con grande regolarità nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ora si presenta un'altra occasione, io credo, per richiamare l'attenzione del Governo sul bisogno che periodicamente, regolarmente e prontamente sieno comunicate al pubblico, le private, e tutti gli altri Atti del Governo.

Deve ricordare il Senato che nella tornata del 29 giugno 1872, discutendosi il bilancio del Ministero dell'Interno, l'onorevole Menabrea indirizzò al signor Ministro alcune preghiere, alle quali mi associi, e che avevano appunto per iscopo il desiderio che fosse data una miglior forma alla *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Si parlò allora più specialmente dei Resoconti degli Atti del Parlamento, per cercar di rendere più agevole il sesto di questi fogli ed anche per migliorarne la redazione.

Ora, io colgo l'occasione per notare che nella *Gazzetta Ufficiale* si potrebbero facilmente sopprimere alcune cose che non sono assolutamente importanti.

Vedo infatti nella *Gazzetta* un'appendice, un *feuilleton*, come si dice in francese, di romanzi. Veramente a me pare che la parte di spazio che è occupata dai romanzi si potrebbe più utilmente adoperare per dar con maggiore esattezza e prontezza le nomine agli uffici più importanti dello Stato, e anche se vuolsi agli uffici comunali, e per far sì che queste nomine fossero annunziate regolarmente, notando le singole date; giacchè mi accorgo che adesso per fare più presto si dice, ad esempio, « con i decreti dei tanti e tanti del mese di marzo, sono state fatte le seguenti nomine e promozioni ecc. »

Ora, non meno agli interessati che ai terzi può occorrere di sapere precisamente la data del Decreto di nomina. E così dicasi di tante altre cose e di tanti altri atti importantissimi del Governo: onde a me par molto desidera-

bile, che si sopprimano nella *Gazzetta Ufficiale* i romanzi, i quali non interessano nessuno, o pochi, e che si aumenti così lo spazio per pubblicare con più precisione e più regolarità gli atti tutti del Governo. Avverto poi che io non tratto del valore letterario di questi romanzi, nè del merito loro, perchè non li leggo e non ne posso giudicare, e non intendo quindi di offendere menomamente alcuno di coloro che li scrivono. Parmi però che il romanzo nella *Gazzetta Ufficiale* non sia parte di molto rilievo.

Io ci vedo anche gli Atti delle società scientifiche, e questi in generale sono abbastanza importanti perchè se ne dia conto; ma ciò va fatto con sobrietà e non deve occupare il posto che appartiene agli Atti ufficiali e, tra questi, alle dichiarazioni che riguardano gli autori e le proprietà intellettuali di ogni genere. Io perciò, senza fare alcuna proposta, prego l'onorevole Ministro dell'Interno che rivolga la sua attenzione al miglioramento della *Gazzetta Ufficiale*, la quale mi pare lasci molto a desiderare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi permetta l'onorevole Senatore Amari di cominciare ad escludere la questione del formato della *Gazzetta Ufficiale*, che non si collega troppo direttamente con quella in discussione; e verrà forse momento più opportuno per trattarla. A questo proposito, vi sarebbero molte cose a dire. Certamente tutto si può perfezionare:.. la *Gazzetta Ufficiale* è tutt'altro che un modello per la forma con la quale è composta, ne convengo: ma ripeto, non è questa l'occasione opportuna d'entrare in tale argomento. Mi restringerò pertanto a rispondere in modo categorico, e spero soddisfacente per l'onorevole Senatore Amari, riguardo alla raccomandazione da lui fatta, che gli atti indicati nell'articolo 3, sieno pubblicati ogni mese. Il Ministero dell'Interno cerca di fare tutto il possibile perchè gli atti del Governo vengano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con la maggior sollecitudine, ma il raggiunger lo scopo non sempre dipende da lui. Così se tali atti appartengono ad altro Ministero, conviene che da questo vengano mandati in tempo alla *Gazzetta Ufficiale*. In oltre avviene molte volte, che vi è una gran quantità di atti da inserire, e allora bisogna naturalmente dare la precedenza a quelli che sono

stati mandati prima, o che hanno un carattere di maggiore urgenza. Tali atti devono, prima di tutti gli altri, venir pubblicati dal Foglio ufficiale.

Non nego che talvolta possa commettersi qualche dimenticanza da parte di chi si trova alla direzione di questo giornale, e però ogni qualvolta da'miei Colleghi mi vien fatta qualche sollecitazione o reclamo a questo riguardo, io provveggo immediatamente. Ma non bisogna dar colpa al solo Ministero dell'Interno, se qualche volta taluni atti che provengono da altri Ministeri tardano a comparire sulla *Gazzetta Ufficiale*. Con ciò sono ben lontano dal fare anche il più leggiero appunto a'miei Colleghi. Se talvolta avvengono de' ritardi, essi non sono senza ragioni, e dirò quali sono queste ragioni.

Comincerò per osservare che se si tratta di Decreti Reali e di leggi, insomma di atti che portano la firma sovrana, bisogna che sieno prima registrati dal Ministero di Grazia e Giustizia, il quale è incaricato di curarne la pubblicazione. Egli ha a questo riguardo ampi poteri, nè ha bisogno alcuno di ricorrere al Ministro dell'Interno o a chicchessia. E io sono sicuro, che egli ha sempre fatto e fa sempre tutto il possibile, perchè le pubblicazioni abbiano luogo in tempo opportuno.

Rispetto alle nomine, ai movimenti del personale, alle promozioni, le persone che non conoscono bene le diverse ruote della macchina burocratica, non si rendono ragione di qualche ritardo. Eppure una ragione vi è nella massima parte dei casi. Quando si fa una nomina, una promozione, un movimento qualsiasi nel personale, prima di tutto se ne dà comunicazione a chi vi è direttamente interessato; poscia si differisce alquanto a pubblicarla, per dar prima esito ai reclami che in tali occasioni si fanno. L'onorevole Amari non lo ignora; non si può fare un movimento qual si voglia nel personale, senza che gl'interessati non muovano reclami in uno od in un altro senso. Quindi, non conviene pubblicare, prima che sia scorso un dato tempo, le disposizioni avvenute, quantunque rivestano già il carattere ufficiale portando la firma del Sovrano, ovvero del Ministro.

Bisogna poi che questi Decreti vadano alla Corte dei Conti, la quale, per legge, ha diritto di fare le sue osservazioni, e di registrarli.

Ecco come si spiegano certi ritardi. Non dico che qualche volta essi non sieno maggiori del bisogno; ma in massima parte provengono dalle formalità che debbonsi compiere prima che tali atti possano consegnarsi al Foglio ufficiale per esser resi di pubblica ragione.

Aggiungerò due parole alle osservazioni che l'onorevole Senatore Amari ha fatto, riguardo all'Appendice della *Gazzetta Ufficiale*.

L'obbligo delle Appendici deriva dall'atto di concessione del foglio ufficiale, e ha per fine la maggior divulgazione del foglio stesso, togliendone quell'aridità che porterebbe seco la mera pubblicazione degli atti ufficiali, mediante la inserzione di qualche utile od ameno lavoro letterario o scientifico. Anch'io credo però che le Appendici non raggiungano lo scopo pel quale furono stabilite; e si potrebbe forse cessarne la pubblicazione, senza pericolo, a mio avviso, che scemino molto gli abbonati alla *Gazzetta*.

Ma il fatto è che nella presente convenzione vi ha l'obbligo dell'Appendice; e ove quest'obbligo si sopprimesse, il concessionario potrebbe chiedere una diminuzione del canone annuo, quale compenso degli abbonamenti che perderebbe.

Ove pertanto si volesse introdurre siffatta modificazione nelle pubblicazioni della *Gazzetta*, sarebbe d'uopo aspettare a farla quando dovrà rinnovarsi il contratto di concessione.

Con queste spiegazioni spero di aver abbastanza soddisfatto ai desideri dell'onorevole Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Dopo aver ringraziato l'onorevole Ministro delle spiegazioni che mi ha date, debbo fargli osservare che circa alle leggi e Decreti, io sono stato il primo a dire che non vi era motivo di lagnarsi del ritardo, perchè tutti sappiamo che devono passare prima nelle mani del Guardasigilli e sotto la revisione della Corte dei Conti, per cui non si possono pubblicare immediatamente.

Sapevo che anche riguardo al personale, i decreti devono passare per la Corte dei Conti, ma veramente ignorava quello che ha detto oggi il signor Ministro dell'Interno, che cioè, sia necessario aspettare a pubblicare le nomine e le promozioni per alcun tempo, onde lasciar agio a verificare i reclami cui potrebbero dar luogo. Ma questo non mi riguarda.

Poi il signor Ministro ha detto giustamente che tante volte si ritarda la pubblicazione delle nomine, degli atti ufficiali, p. e. delle pensioni acconsentite dalla Corte dei Conti, delle private, degli stati del Tesoro ed atti delle amministrazioni pubbliche, perchè la materia da inserirsi nel giornale sovrabbonda.

È precisamente a questo che si riferiva la mia interrogazione. Quando una casa è ingombra, non c'entrano le persone che conterrebbe se fosse libera, ed appunto le mie osservazioni cadevano sul *pianterreno* del giornale ufficiale che parmi non contenti alcuno. Io credo che se gli editori considerassero bene il loro interesse, ne farebbero a meno, perchè la *Gazzetta Ufficiale*, ha tante ragioni di essere ricercata, che non ha bisogno dell'Appendice anche ammesso che tale Appendice sia utile, ciò di che io dubito. Noi sappiamo che il romanzo muore in tutta Europa e che in Italia non ha messo mai radice, per cui non so come potrebbe giovare agli intraprenditori d'un giornale che ha tutti i mezzi di reggersi in piè da se solo.

Per concludere, giacchè il Signor Ministro ha detto che rivolgerebbe la sua attenzione a migliorare la *Gazzetta Ufficiale*, non posso fare altro che rimettermi a lui; soltanto lo pregherei di considerare nella sua saviezza, se sia necessario aspettare che scadano i termini, forse assai lunghi, del contratto, per mettere riparo ad un inconveniente che si è notato e che egli stesso non nega.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Io proporrei che al fine di quest'articolo si aggiungessero le parole « ed una copia sarà spedita a tutti i Comuni del Regno. » Infatti se questa spedizione non ha luogo, i Comuni saranno tutti obbligati a prendere un abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, cosa che non sono tenuti a fare. Questi elenchi debbono servire di norma alle decisioni delle Giunte municipali. Il costringere i Comuni ad acquistarli sarebbe una specie d'imposta messa a loro carico ed una imposta assai considerevole per i piccoli Comuni di campagna.

Io quindi proporrei che si spedisse l'elenco, il semplice elenco a tutti i Comuni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Osservo all'onorevole Senatore che la sua proposta è più grave assai di quello che sembrerebbe a primo aspetto. Se non vado errato, i Comuni nel Regno sono circa 8500; sarebbero quindi 8500 copie che converrebbe distribuire, e la spesa certamente non sarebbe lieve. D'altronde, non è tampoco necessario che tutti quanti i Municipii abbiano sott'occhio i sommarii delle dichiarazioni; basta che questi sommarii sieno conosciuti in quei luoghi dove esistono i teatri, affinchè possano i Municipii tutelare i diritti degli autori.

I teatri esistono principalmente, e può quasi dirsi esclusivamente nelle città e nei Comuni più importanti, ed è a presumersi, e credo che tutti i signori Senatori avranno questa convinzione, che non vi sia nel Regno un Comune di qualche importanza che non riceva la *Gazzetta Ufficiale*. Io reputo tanto meno opportuna la proposta dell'onorevole Senatore, in quantochè, furono molti i Comuni che hanno presentato dei reclami riguardo alla legge sui diritti d'autore, ed è anzi a far ragione a siffatti reclami che è principalmente rivolto il progetto in discussione; ma niuna domanda è stata formulata perchè s'abbia a mandare ad ogni Comune una copia della *Gazzetta Ufficiale*.

Io pregherei quindi l'onorevole Casati, di non volere insistere nel suo emendamento.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI L. L'onorevole Ministro ha detto che i Comuni a cui si accenna nell'art. 1 della legge, sono abbastanza importanti, e quindi hanno la *Gazzetta Ufficiale*, e ricevono per conseguenza quest'elenco; ma egli parte dal punto di vista che la rappresentazione avesse luogo in teatro, mentre l'art. 1 dice al 3° alinea « non può essere rappresentata od eseguita in pubblico » non dice in teatro, ma in qualunque modo in pubblico, e per conseguenza in qualsiasi Comune, anche quando non vi sia teatro, si potrebbe dare un concerto, in un albergo, in un'osteria, in un caffè, e l'autorità municipale non avrebbe mezzo di giudicare, se deve o no permetterne l'esecuzione, perchè l'art. 1 è molto lato. Del resto, se il signor Ministro crede superflua la mia aggiunta, io non voglio insistere di più.

PRESIDENTE. Non mantiene la sua proposta?

Senatore CASATI L. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 4. Ogni interessato potrà ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere l'annullamento o la modificazione delle dichiarazioni presentate a guarentigia dei diritti d'autore, quando non sieno conformi ai diritti riconosciuti ed alle norme stabilite dalla presente legge e da quella del 25 giugno 1865, N. 2337.

» Su questi ricorsi si procederà in via sommaria.

» Il Governo, ad istanza degli interessati e in appendice alla più prossima pubblicazione dei sommarii delle dichiarazioni, darà notizia degli annullamenti e delle variazioni consentite dalle parti, od ordinate dall'autorità giudiziaria. »

È aperta la discussione sull'articolo 4.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Di accordo coll'Ufficio Centrale, io proporrei di aggiungere in fine dell'articolo 4 le seguenti parole: « come altresì dei trasferimenti, che avvenissero per successione » e dirò brevemente i motivi che suggeriscono quest'aggiunta.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 4, si è stabilito, che il Governo debba dare notizia al pubblico di tutte le variazioni ed annullamenti consentiti dalle parti od ordinati dalle autorità giudiziarie, ma non si è preveduto il caso, che le variazioni avvengano in forza di successioni. L'aggiunta da me proposta, ha precisamente per iscopo di colmare questa lacuna.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta questa aggiunta?

Senatore ASTENGO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale l'accetta, perchè non può essere che utile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, si rilegge l'articolo 4 colla fatta aggiunta per porlo ai voti.

« Art. 4. Ogni interessato potrà ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere l'annullamento o la modificazione delle dichiarazioni presentate a guarentigia dei diritti d'autore, quando non sieno conformi ai diritti riconosciuti ed alle norme stabilite dalla presente legge e da quella del 25 giugno 1865, N. 2337.

» Su questi ricorsi si procederà in via sommaria.

» Il Governo, ad istanza degli interessati e in appendice alla più prossima pubblicazione dei sommarii delle dichiarazioni, darà notizia degli annullamenti e delle variazioni consentite dalle parti, od ordinate dall'autorità giudiziaria, come altresì dei trasferimenti che avvenissero per successione. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

« Art. 5. La presente legge è applicabile eziandio alle opere sceniche che furono pubblicate, rappresentate od eseguite prima della sua entrata in vigore. Però, il termine stabilito dall'articolo 2, dovrà computarsi per siffatte opere a partire dall'entrata in vigore della presente legge. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone l'aggiunta d'un capoverso, così concepito:

« Saranno invece regolati intieramente dalle leggi anteriori i diritti acquistati precedentemente, se quelli che ne godono, nel termine perentorio di tre mesi, dacchè andrà in esecuzione la presente legge, faranno dichiarazione esplicita nelle forme prescritte dall'articolo 20 della legge 25 giugno 1865, di preferire l'applicazione per intero di detta legge anteriore. »

Il Ministero accetta questa aggiunta?

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Accetto; devo però pregare dal canto mio il Senato a voler acconsentire ad una lieve modificazione la quale consisterebbe nel sostituire al secondo periodo dell'articolo 5, il periodo seguente:

« Però, per le opere riguardo alle quali non sia ancora trascorso il termine utile fissato dall'art. 25 della legge 25 giugno 1865, N. 2337, il termine stabilito dall'articolo 2 della presente legge decorrerà dal giorno della sua entrata in vigore. »

Proporrei questa nuova dicitura, perchè con quella precedentemente proposta, potrebbesi dubitare che la disposizione in discorso avesse una portata maggiore di quella che è nell'intenzione del Ministero e dell'Ufficio Centrale; potrebbesi cioè dubitare, che si volessero far rivivere diritti già estinti, ed accordare, in certa guisa, nuovamente il diritto di autore anche per quelle opere le quali sono già cadute nel dominio del pubblico, quando gli autori di esse facciano la dichiarazione di cui si tratta; ora è

intendimento del Ministero ed anche dell'Ufficio Centrale che le opere già cadute nel dominio pubblico non possano in verun caso ridivenire di ragion privata e che si debba soltanto stabilire il modo col quale, coloro che ancora possiedono il dritto d'autore, possano conservarlo ed esercitarlo; sono queste le ragioni che hanno suggerito la nuova dizione testè accennata.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Pregherei l'onorevole signor Ministro e la Commissione di considerare quanto mi permetto di dire. Siccome deve esservi uguaglianza per gli autori, ed, accordando uguaglianza, non dobbiamo concedere ai precedenti compositori una facoltà più estesa per tutelare i propri diritti, io domando se gli ottant'anni li dobbiamo concedere ai precedenti scrittori, cominciando dal giorno della pubblicazione? Se per un'opera che già era nel dominio del pubblico, e forse da molti anni, si concedessero oggi altri ottant'anni di privativa, potrebbero gli scrittori passati, godere molto più dei compositori attuali. Perciò crederei che, stando al principio della eguaglianza, si dovesse dire che gli ottant'anni risalgono al giorno della pubblicazione.

Raccomando quest'avvertenza alla Commissione ed all'onorevole Ministro, perchè tutti gli scrittori siano trattati ugualmente.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Panattoni intende di fare una proposta?

Senatore PANATTONI. Io non intendo promuovere una discussione, nè dar luogo ad una votazione, qualora non si fosse d'accordo; perciò subordino solamente all'apprezzamento della Commissione, e dell'onor. Ministro il mio concetto, che tende ad ottenere uno schiarimento.

PRESIDENTE. La Commissione accetta le proposte del Signor Ministro e del Senatore Panattoni?

Senatore ASTENGO, *Relatore*. La Commissione accetta la proposta del signor Ministro che venne insieme concordata; per quanto riguarda quella del Senatore Panattoni, mi permetto di osservare che la data in cui questo diritto può essere invocato, non è punto variato da questa legge. Vi è soltanto una variazione nella durata, in quanto che la legge precedente talvolta permetteva che questo periodo fosse al di là degli ottant'anni, nel caso cioè in cui l'autore avesse vissuto più di quarant'anni dopochè aveva inco-

minciato ad acquistare questo diritto, perchè vi erano poi ancora quarant'anni a favore degli eredi. Invece questa legge stabilisce ora per tutti, il diritto fisso di ottant'anni; ma noi non facciamo incominciare questo periodo da un punto diverso di quello, da cui si è partiti per le opere già pubblicate; quindi come vede l'onorevole Senatore Panattoni, la durata parte sempre dal momento in cui, secondo la legge del 1865, questo diritto ha avuto principio.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Panattoni si tiene pago delle spiegazioni date dall'Ufficio Centrale?

Senatore PANATTONI. Mi tengo pago, perchè appunto è venuto ad emergere ciò che io desiderava fosse ben chiarito.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Vorrei enunciare questa questione:

Se mai l'autore di un'opera d'ingegno avesse venduto la sua opera, ciò che accade per la nuova legge, va a favore di colui che ha venduto o a favore di colui che ha comprato?

Credo anzi senza dubbio che la Commissione avrà esaminato questa questione e certamente la risposta che darà, potrà essere utile pel tempo avvenire.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Naturalmente colui che vende un diritto, non cambia la natura di questo diritto. Esso passa all'acquirente tal quale l'aveva colui che l'ha venduto; salvo che nel contratto di vendita fossero messe delle restrizioni. Su questo punto noi non possiamo entrare; ma di regola, colui che ha venduto il suo diritto ha venduto tutte le ragioni che erano annesse al medesimo, e il vantaggio che può dare la nuova legge all'esercizio di questo diritto passa naturalmente all'acquirente del diritto stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gallotti non ha altre osservazioni a fare?

Senatore GALLOTTI. No signore.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 5 colle modificazioni proposte dall'onorevole Ministro, d'accordo coll'Ufficio Centrale.

« Art. 5. La presente legge è applicabile eziandio alle opere sceniche che furono pubblicate,

rappresentate od eseguite prima della sua entrata in vigore. Però per le opere riguardo alle quali non sia ancora trascorso il termine utile fissato dall'art. 25 della legge 25 giugno 1865, num. 2337, il termine stabilito dall'art. 2 della presente legge decorrerà dal giorno della sua entrata in vigore.

» Saranno invece regolati intieramente dalla legge anteriore i diritti acquisiti precedentemente, se quelli che ne godono, nel termine perentorio di tre mesi, da che andrà in esecuzione la presente legge, faranno dichiarazione esplicita, nelle forme prescritte dall'articolo 20 della legge 25 giugno 1865, N. 2337, di preferire l'applicazione per intero di detta legge anteriore. »

Non essendoci altre osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si procederà più tardi allo squittinio segreto, su questo progetto di legge.

Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

PRESIDENTE. Ora si riprenderà la discussione sul progetto di legge pel Codice sanitario.

Ricordo al Senato che la discussione si è arrestata all'articolo 58, Capo V.: « Esercizio delle farmacie. »

Senatore CIPRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI. Credo che debba esser nato un equivoco, inquantochè fin da stamattina l'onorevole Relatore...

(L'onorevole Relatore Burci prende posto al banco della Commissione.)

... Credevo, dico, che l'onorevole Relatore si fosse persuaso che, per oggi, la discussione intorno al Codice, dovesse esser sospesa.

Essendo ora egli presente non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Sono iscritti per parlare su questo articolo dapprima il Senatore Burci Relatore, quindi il Senatore Bo, Regio Commissario. Lascio a loro stessi lo scegliere chi debba aver la parola per il primo.

Senatore LAUZI. Domando la parola per fare una dichiarazione sulla mia proposta, che è appunto il tema della discussione.

PRESIDENTE. Il Senatore Lauzi ha la parola per una dichiarazione.

Senatore LAUZI. Il Senato sa che la mia proposta aveva una forma sospensiva. Ieri fui messo in avviso da una osservazione dell'onorevolissimo signor Ministro dell'Interno, che forse la forma del mio ordine del giorno poteva dar luogo ad una duplice trattazione; cioè, potrebbe darsi che la discussione attuale riuscisse inutile, e si dovesse poi ripetere, quando fossimo alle disposizioni transitorie.

Qualche altro Collega mi fece avvertito che in sostanza questa sospensione, o non concludeva, od equivaleva alla reiezione della seconda parte dell'articolo 58; e poteva quasi sembrare ad alcuno che la proposta nella forma sospensiva, fosse una specie di strategia, avesse cioè lo scopo di condurre la discussione piuttosto in una via che in un'altra per reconditi fini.

Ora, siccome io sono affatto alieno da simile strategia, la quale non combinerebbe colla schiettezza del mio carattere, così, io credo di potere, colle riserve che enuncierò, ritirare questa proposta e lasciare che la discussione verta sul merito delle due parti dell'articolo 58; e dico le due parti, perchè sono due concetti separati, quantunque compresi in un solo periodo.

Questa parmi cosa evidente; la divisione del resto, è, secondo il nostro regolamento, di assoluto diritto.

Ma nel fare questa proposta bisogna che io dichiaro in pochissime parole, quale era lo scopo del mio ordine del giorno, e come credo di raggiungerlo egualmente, anche abbandonandolo. Mio scopo era, e questi sono come i punti principali del mio discorso, di mostrare al Senato, che la soluzione immediata, definitiva, completa della questione sull'esercizio della farmacia, o dirò meglio, sulla limitazione, o no dell'esercizio farmaceutico, non è matura, non è necessaria.

Non è matura, perchè erano discordi ancora le opinioni dei dotti, discordi i pronunciati dei Congressi scientifici, discordi le legislazioni, e, discordi infine anche l'apprezzamento dei fatti nel nostro paese.

Ora, io credo, che la discussione che ha avuto luogo in questi due giorni, e più particolarmente, fra due eminenti nostri Colleghi, abbia provato sempre più, che questa incertezza, questa divergenza sussiste tuttora. Infatti, ciascuno ha nel suo senso, citati brani di opere d'illustri scienziati, relazioni contenute

in atti ufficiali, statistiche ed altro, dimodochè se anche io non mi fossi già formato un'opinione, e come nuovo affatto della questione, non avessi che assistito a questa discussione, il dubbio mi sarebbe nato, se anche non l'avessi avuto prima.

In questa incertezza ho veduto che non era necessario porre la quistione com'era stata posta; perchè l'argomento di cui tratta questo Capitolo del libero esercizio delle farmacie, anche senza la seconda parte del primo comma dell'articolo 58, provvedeva alla vigilanza che la legge assegna all'esercizio dell'arte sanitaria come è definita dall'art. 39 della legge medesima. Infatti nella prima parte dell'art. 58 si indicano i titoli per l'esercizio; negli articoli successivi dal 59 in avanti si indicano tutti i modi per la preparazione e conservazione dei medicinali.

Dunque il Senato, esclusa la proposta sospensiva, dovrà pronunciarsi su questa seconda parte del primo comma dell'art. 58. Ora, io debbo pregare i miei onorevoli Colleghi di ben riflettere alla portata sia dell'approvazione, sia della reiezione di quella parte dell'articolo di cui si tratta.

Se ammettete l'articolo, voi imponete a tutto il Regno il solo metodo della pienissima libertà che vige in alcune parti di esso; e per legittima conseguenza, ordinate la cessazione del regime di limitazione anche in quelle Provincie dove attualmente vige, senza che, per parte della rappresentanza delle popolazioni, cioè senza che nè per parte dei Consigli Comunali, nè per parte dei Consigli Provinciali, sia mai venuta nessuna lagnanza sul modo con cui funzionava il servizio delle farmacie. Voi dunque imponete un sistema solo, il quale avrà per effetto di mettere sossopra una quantità di interessi, che voi già sapete esistere nei paesi dove ci è la legislazione favorevole alla limitazione, con grave danno delle famiglie e dei creditori che si trovano in detti paesi assicurati i loro crediti con ipoteche su questi dritti di farmacie, e via discorrendo; ma di questa questione vi ho già detto, che per ora non voglio parlare.

Qual è la portata della reiezione? È forse quella d'imporre ad una parte del Regno dove vige il liberissimo esercizio, l'obbligo della limitazione?

Mai no!

Per quanto la mia persuasione, e ve l'ho di-

mostrato, per quanto l'intimo mio convincimento sieno favorevoli al sistema della limitazione, ad ogni modo, col proporre la reiezione di quest'articolo, io non impongo al Senato di adottare la mia opinione.

La portata della reiezione è unicamente questa: che le cose, per il momento, rimangano come sono.

E quindi, siccome l'adozione della seconda parte dell'articolo non è, come credo, necessariamente collegata col Codice, obbligatoriamente chiamata ad essere decisa in questo momento, giacchè per la parte igienica provvede il Capitolo stesso, così senza questo inciso, le cose rimarranno come sono.

Non cadrà il mondo se per qualche anno ancora si rimarrà nello stato attuale.

Il Governo, e come potere esecutivo, e come uno dei rami del potere legislativo, si occuperà della questione, otterrà quelle informazioni, che ritengo indispensabili per iscioglierla: ovvero qualche membro del Parlamento per sua iniziativa potrà proporla, in un termine più o meno lungo, ma sicuramente fra pochi anni potrà proporre la soluzione definitiva del quesito.

Perciò, signori Senatori; abbiate ben presente, che adottando la seconda parte dell'articolo, voi imponete il sistema di una parte del Regno alla parte che non l'ha, e l'imponete con una grande commozione, con un grande turbamento di gravissimi interessi; pensate invece, che rigettando quella seconda parte, voi non imponete ad una parte del Regno il sistema dell'altra, ma lasciate ciascuna nella condizione in cui si trova, e della quale, come osservava nel mio primo discorso, sembra che ciascuna parte del Regno si trovi abbastanza contenta.

Aggiungo ancora una parola. Io prego i miei onorevoli Colleghi ad osservare che la questione non essendo igienica, il Senatore non deve avere lo scrupolo di essere incompetente a deciderla.

Questa è questione in parte amministrativa, in parte umanitaria; giacchè tutti possiamo essere ammalati; è questione che riguarda i nostri individui, le nostre famiglie, i nostri dipendenti, e se ne abbiamo, i nostri poveri contadini, per cui io non credo che lo scrupolo dell'incompetenza possa dominare nell'animo de' miei Colleghi. Ciò detto, lascio che la discussione abbia il suo termine.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Senatore Lauzi

ritirato la sua proposta sospensiva, la discussione continuerà sul merito dell'art. 58.

Ora la parola spetterebbe al Regio Commissario, se intende di parlare immediatamente.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Le ultime parole pronunciate dall'onorev. Senatore Lauzi, di cui rispetto e venero le convinzioni conscienziose, concordano in parte colle mie idee, cioè stabiliscono un dilemma che io ammetto in tutta la sua estensione.

Ridotta questa questione sul terreno dei fatti e sulle conseguenze pratiche che deriveranno dal voto del Senato, essa si riduce appunto al dilemma accennato: che se il Senato approverà col suo voto il disegno di legge presentato dal Governo, e l'articolo che specialmente riguarda la libertà dell'esercizio delle farmacie, ne avverrà che questa libertà di esercizio, questa libertà che dirò meglio di libera concorrenza all'esercizio farmaceutico, si dovrà estendere a tutto lo Stato.

Ne avverrà altresì nel caso contrario: se il monopolio dell'esercizio prevale, se è sanzionato dal voto del Senato, questo monopolio si dovrà estendere a tutte le provincie.

Voci. No, no.

Senatore LAUZI. Mi permetta...

PRESIDENTE. Lasci che l'oratore continui.

Senatore LAUZI. Ma il signor Commissario Regio si basa sopra un'ipotesi che non è.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Perdoni, onorevole Lauzi. Vi è poi un terzo partito cui aveva accennato vagamente l'onorevole Senatore Lauzi nel suo primo discorso, ma che non ha sviluppato come fa al presente: vale a dire, il partito di lasciar le cose come sono: mantenere cioè il monopolio dove esiste, e lasciar la libertà dove già è ammessa. Questo terzo partito non mi pare accettabile da un Corpo deliberante; in quanto che, oltre all'incoerenza, produrrebbe il danno di rendere infruttuoso il presente progetto di legge, che fu presentato dal Governo appunto per compiere l'unificazione del nostro sistema sanitario.

L'onorevole Lauzi aveva già detto nel suo primo discorso che la questione non è matura; aveva detto che in proposito vi sono ancora molti dissensi, e soggiungeva: io non sono persuaso ancora delle ragioni addotte dall'una e dall'altra parte, anche nel corso di questa discussione; fate dunque che l'argomento maturi, rimandatelo nuovamente allo studio.

Signori! La quistione che trattiamo è più che matura. Sono venti anni almenò che si agita alacramente; si è studiata dai Congressi scientifici che si tennero in diverse parti d'Italia; si dibatte nelle effemeridi che si pubblicano ogni giorno; è stata argomento di lunghe e profonde discussioni nei Congressi sanitari; credo perciò che non vi sia stata mai questione sanitaria più discussa, più analizzata, più ponderata da qualche lustro in poi; quanto questa, sulla libertà, cioè, sul privilegio dell'esercizio della farmacia.

Questa questione, o Signori, era già matura nel 1855, epoca in cui avevo l'onore di sedere come deputato nell'altro ramo del Parlamento; e il conte Cavour, acerrimo nemico com'era di tutti i privilegi e di tutti i monopoli, mi affidò l'incarico di presentargli i motivi per un progetto di legge, col quale venisse abolito questo monopolio; e se un tale progetto di legge non fu presentato in quell'epoca, il motivo fu che io avevo sollevato la questione dell'indennità, sulla quale quel grand'uomo di Stato aveva opinioni sue proprie, per cui mi disse che prima di presentare quel progetto di legge avrebbe consultato il Consiglio di Stato e sentite le opinioni di uomini competenti. Sopravvennero poi gli avvenimenti che tutti sanno, la guerra cioè di Crimea ed i rivolgimenti politici d'Italia, per cui non si diede più corso al progetto, e non se ne prese più veruna cura, ancorchè il conte Cavour gli desse molta importanza.

Da ciò provenne il ritardo a deliberare sopra una questione di tanto momento. Volete, o Signori, ordinare delle inchieste sopra codesta questione, come parmi proponga l'onorevole Senatore Lauzi? Ma queste ebbero già luogo e l'ebbero per opera di persone coscienziose e perfettamente competenti.

L'onorevole Cipriani ha forniti all'uopo dati statistici positivi; parmi perciò che questo terzo partito non si debba adottare, specialmente perchè si fallirebbe allo scopo della legge; inquantochè non è che la legge contenga disposizioni nuove; il Governo la presentò, ripeto, come necessaria ad una completa unificazione dell'amministrazione del paese anche in argomenti sanitari.

Ma i danni che sono con tanta veemenza citati dall'onorevole Senatore Maggiorani, sono poi veri, oppure sono danni da attribuirsi esclu-

sivamente al libero esercizio della farmacia, ovvero non sono pur anche comuni agli esercenti la farmacia sotto il regno del monopolio?

Questo monopolio è limitato all'Italia: ed io ho forti dubbi che possa invocarsi l'esempio della Germania. Per quanto io so, in tutti gli Stati di cui si compone l'Impero Germanico non esiste una legge che limiti l'esercizio della farmacia nel senso che s'intende da noi. Vi sono, è vero, dei regolamenti di polizia interna anche per l'esercizio delle farmacie; ma questi si limitano a certe garanzie, delle quali si è pure tenuto conto nel Codice che stiamo discutendo.

Ma lasciando da parte la Germania, verremo ad altre grandi regioni, nelle quali questa facoltà di aprire farmacie è libera interamente....

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

Senatore B0, *Commisario Regio*... voglio dire l'Inghilterra, il Belgio, la Francia, l'Olanda e gli Stati Uniti d'America. Ebbene; in queste vaste contrade non ha legge che vieti la libera concorrenza all'esercizio delle farmacie.

Ma, si dice: in questi paesi vi sono abusi, si verificano inconvenienti che non si osservano fra noi dove esiste il monopolio; ed il Senatore Maggiorani ha citato fatti, dei quali dice essere stato testimone oculare. A questo proposito io posso soggiungere essere stato al pari di lui a Parigi, e di avervi dimorato per assai tempo; e posso assicurare che gli inconvenienti, cui allude l'egregio professore Maggiorani, si verificano nè più nè meno anche da noi in quelle parti del Regno, nelle quali appunto è radicato ed è in vigore da molti anni il sistema del monopolio.

Il Senatore Maggiorani ci ha detto di aver veduto che in una farmacia si vendeva zucchero ed altre droghe, e cose simili; ma, o Signori, la vendita delle droghe si fa pure in gran parte dai nostri farmacisti, e soprattutto da quelli, che esercitano la professione in paesi ne' quali regna egualmente la legge di restrizione. Io credo che nessuno di noi ignori che i nostri farmacisti, non delle grandi città, i quali non hanno bisogno di ricorrere a questi mezzi d'industria, ma dei piccoli paesi, sono ad un tempo droghieri, talvolta vendono merci estranee alla loro professione, tal'altra sostengono perfino le funzioni di ufficiali di posta.

Posso inoltre accertare che a Parigi ho visitato farmacie che potrebbero servire di modello alle più ordinate fra le nostre e credo che i

fatti da me osservati e i diversi apprezzamenti che io metto in campo, debbano avere almeno lo stesso valore di quelli addotti in senso contrario dall'onorevole opponente.

In Inghilterra dove sono stato ugualmente, e dove fu mia cura di esaminare e farmi un concetto vero del modo con cui vi è esercitata la farmacia, in Inghilterra, dico, non esistono restrizioni di sorta al libero esercizio della farmacia.

Se l'onorevole Senatore Maggiorani ha visitato Londra, avrà veduto come vi siano tenute le officine farmaceutiche, che somministrano medicinali non solo in tutto il Regno Britannico, ma anche ne mandano all'estero in gran quantità belli e preparati e perfino in Italia. È vero che tanto in Inghilterra quanto in Francia vi è un gran numero di spacciatori di specifici; abuso che il nostro Codice sanitario vieta severamente cogli articoli primi già votati; è vero che in Inghilterra come in Francia si desidera una legge, presso a poco come la nostra, per reprimere questi abusi; ma non si può dire che questi abusi dipendano da che l'esercizio della farmacia sia libero e non limitato.

Questi abusi che si verificano in vasta scala in quei grandi paesi, si lamentano anche in Italia, e appunto si verificano laddove è vigente il sistema del monopolio.

Posso all'uopo citare città industriali, per esempio Genova, in cui si vende pubblicamente da taluni farmacisti una infinità di questi specifici, che i giornali raccomandano alla credulità pubblica; se non che tra noi questi inconvenienti si verificano in minore scala, perchè anche il commercio è fra noi di minor importanza.

Peraltro in Francia si fecero rimostranze su queste vendite illecite di specifici di ogni maniera; ma, come diceva l'onorevole Senatore Cipriani, non vi fu in Francia Associazione medica, non vi fu Congresso, non vi furono uomini di grande competenza che domandassero la circoscrizione, la limitazione dell'esercizio farmaceutico. In Inghilterra parrebbe strana, direi quasi ridicola, una proposta di questa natura.

Nel Belgio poi, sebbene vi sia libera la concorrenza ad aprire ed esercitare officine farmaceutiche, pure quelle che colà sono aperte al pubblico non lasciano alcun che a desiderare.

Perciò su questa parte mi pare che l'argomento dell'onorevole Senatore Maggiorani sia perfettamente confutato dai fatti, che io pure come lui non interpreto, ma cito come testimonio oculare, e mi sembra che le conseguenze ch'io ne traggo sieno perfettamente giuste, come a lui sembravano giuste le sue proprie.

Ciò premesso, vengo a parlare dei danni che con vivi colori ha dipinto l'onorevole Senatore Maggiorani. Prima però voglio posare una questione, per così dire, pregiudiziale, ed è la seguente: È poi vero che questi danni ch'egli ha con tanta veemenza esposti, esistano solamente là dove non sono impedimenti al libero esercizio delle farmacie, oppure questi danni che egli attribuisce al libero esercizio delle farmacie si verificano egualmente, e forse con maggior gravità, nei paesi dove questo libero esercizio non è autorizzato? Quanto a me non esito a dichiarare che vi si verificano egualmente. Io ne faccio appello a tutti coloro i quali hanno un po' di esperienza in questa materia; ne faccio appello, perchè i rapporti delle visite dei quali io fui più volte esaminatore come membro della Magistratura sanitaria di una grande e popolosa città, mi hanno dimostrato che si verificano e forse in numero maggiore; e ne dirò le ragioni.

Signori, bisogna parlare perfettamente chiaro. Sapete perchè si verificano?

Perchè il monopolio rappresenta un capitale del quale dispone il farmacista, che ne è in possesso. Egli sa che il cederlo al miglior offerente che si fa innanzi, gli frutta una somma di danaro, spesse volte non indifferente. Questo è un fatto. Perciò molte farmacie che non hanno riputazione nel paese, e che non vendono quanto è necessario per ritrarne un misero sostentamento, tengono aperta la loro officina in attesa di un compratore, perchè la legge attuale concede al farmacista la facoltà di associarsi con un altro.

E sapete perchè egli attende questo compratore? Perchè sa di associarsi un farmacista approvato nel governo della sua officina, col diritto di succedergli quando venisse a mancare; e ciò sotto l'apparenza di una società con un altro farmacista, qualunque esso sia: questo in fatto è una vendita bella e buona del privilegio di cui gode; poichè, come ognuno sa, l'associato ha per legge il diritto di succedere al proprietario già godente di quel privilegio.

Questo fatto si verifica appunto nei paesi dove esiste il monopolio, dove esiste il divieto della libera concorrenza; ed è precisamente in opposto alla pittura che vi ha fatto l'onorevole Maggiorani di un farmacista privilegiato, di un farmacista che ha consumato la metà della sua vita o tutta la sua vita nella pratica farmaceutica, di un farmacista insomma che riunisca tutte quelle rare qualità che esso ha delineate e delle quali dice esser fornito un farmacista sotto il regime del privilegio.

Vede egli adunque che vi ha grande facilità ad eludere la legge; vede che queste garanzie, che egli vuole nel farmacista, non si trovano tutte le volte che può vendere il suo privilegio a chiunque si presenti per acquistarlo, purchè questi sia autorizzato all'esercizio della farmacia; vede che queste garanzie che egli desidera non si trovano sempre in que' paesi nei quali questo esercizio è posto sotto il regime del monopolio.

Dio mi guardi dal volere offendere la classe benemerita dei farmacisti probi ed onesti, dei quali trovansene in qualunque parte d'Italia. Tutti i sistemi, tanto quelli della libertà quanto quelli del monopolio, hanno i loro inconvenienti; se non che gli abusi che provengono dalla libertà sono passeggeri, e la libertà stessa è un correttivo a questi abusi, giacchè il buon senso delle popolazioni ne fa presto giustizia; ma gli abusi provenienti dal monopolio sono di loro natura durevoli, e difficilmente possono sradicarsi.

L'onorevole Senatore Maggiorani, parlò dei modi con cui è fatto l'esercizio della farmacia in alcune nostre provincie, in cui questa libertà dei farmacisti è in vigore, è permessa, è tollerata.

Mi permetta l'onorevole Maggiorani, di dichiarargli che anche in questa parte non posso essere d'accordo con lui.

Egli ha letto diversi brani di autori, e fra questi, alcuni del Betti, a sostegno delle sue idee in opposizione a quelli letti dall'onorevole Senatore Cipriani, nella tornata di ieri; ma io sostengo che, su questo argomento i brani di uno scrittore, quantunque sommo, che io stimavo assai quando era vivo, e amavo di tutto cuore, che fu mio collega al Congresso sanitario europeo tenutosi a Parigi nel 1852, e la cui lealtà, era divenuta proverbiale, di modo che i fatti ch'egli narrava erano creduti da tutti.

dirò così, come testo di Vangelo, io sostengo, dico, che queste citazioni non provano molto, e dirò di più, non mi sembrano molto appropriate.

Argutamente diceva il celebre Dupin, in un altro ordine di idee e di fatti: « datemi una lettera di chicchessia, una lettera la più indifferente, ed io vi troverò tanta materia da farlo impiccare. »

Così si può dire di questi brani che si citano ad ogni momento; essi non danno un concetto delle idee che informano tutto lo scritto da cui sono tratti.

L'onorevole Maggiorani ha citato poi un mondo di fatti che si trovano accennati quasi tutti nei ricorsi delle persone più interessate in codesta questione, i farmacisti cioè che godono del monopolio. Io conosco tutti questi fatti, e vi dirò apertamente che essendo essi travisati dalla passione, non hanno fatto in me impressione di sorta. A questo proposito citerò un esempio messo in campo dallo stesso onorevole Senatore Maggiorani. Io stimo l'onorevole Mantegazza come uomo eminente e tra i più riputati cultori dell'arte salutare tra noi, e come quello che giustamente è reputato uno, se non il primo, tra gli igienisti del nostro paese.

Il Senatore Maggiorani annoverò tra coloro che propugnano il sistema della restrizione dell'esercizio farmaceutico, appunto il Mantegazza, asserendo che questi, descrivendo i danni che ne avrebbero sopportato i farmacisti della Lombardia, qualora venisse abolito il privilegio, sosteneva che l'indennità da pagarsi ai medesimi dal Governo avrebbe sommato a 53 e più milioni. Cosa mostruosa davvero, ma che pur si legge in alcuni ricorsi di farmacisti, e che io stesso ho sentito ripetere più volte. Eppure il Mantegazza, in una seduta della Commissione governativa a cui io stesso era presente, e dove egli parlava a nome di varie Commissioni e di varie conferenze farmaceutiche tenute nella Lombardia, finiva col dare il suo voto per l'abolizione del privilegio delle farmacie. Dirò di più, che non sono mica tutti i farmacisti che siano favorevoli al mantenimento del monopolio; io ne conosco molti, e fra questi citerò l'onorevole Chiappero, che certo è uno dei più interessati in questa questione, perchè è proprietario di una farmacia molto accreditata in una delle città principali del Piemonte, e che si mo-

strò sempre in tutti i Congressi medici favorevole all'abolizione del privilegio.

Dirò di più, che, naturalmente, io vivo nel mondo medico, e mi sono sempre studiato di tenermi alla portata delle diverse opinioni mediche che si professano anche in fatto d'igiene pubblica.

La questione, come diceva, della libertà delle farmacie è oramai antica; si agita da molti anni a questa parte.

Io non mi sono trovato mai in verun Congresso, compreso quello di Venezia che fu frequentatissimo, e nel secondo che si tenne a Genova, di cui aveva l'onore di essere presidente. In tutti i Congressi dell'Associazione medica tenutisi in Italia dal 1853 in poi, quello compreso tra i più recenti, convocato in Venezia che fu tra i più frequentati, non si sollevò mai una opposizione manifesta al libero esercizio delle farmacie.

Se poi si citano, come autorità, i ricorsi degli interessati, io non credo, che sia una prova che possa fare molta sensazione sul Senato.

Perciò io sono d'avviso che la soppressione di questo privilegio sia un'opera santa, e spero che il Senato confermerà col suo voto questo mio convincimento.

E sapete perchè? per due motivi principali.

L'uno è che l'inconveniente appunto che ho notato nella restrizione dell'esercizio farmaceutico in molte parti dello Stato è gravissimo, è tale che bisogna reprimerlo; e specialmente perchè prodotto dall'impedita concorrenza al detto esercizio.

Non bisogna prendere ad esempio le grandi città. Naturalmente, nelle grandi città, ancorchè si tratti di farmacisti privilegiati, vi è siffatta concorrenza, che per necessità questi farmacisti, per acquistare credito, tengono le loro farmacie in modo da conseguire lo scopo, quello cioè di migliorare i loro interessi. Ma recatevi nelle borgate, nei piccoli paesi, sapete che cosa accade? Accade, che essendovi un solo farmacista, (in tutte le classi vi sono dei buoni e dei meno buoni, perciò io non faccio una questione personale, e non voglio per nulla infliggere un biasimo agli onesti farmacisti) ne' piccoli paesi succede bene spesso che un farmacista, o vende i medicamenti ad un prezzo più o meno esagerato, oppure dispensa medicamenti di dubbia bontà ed efficacia, ovvero non n'è provvisto come conviene.

Non trovando concorrenza, questo farmacista dice ai suoi avventori: se non vi piacciono le condizioni della mia vendita, ricorrete ad un altro negozio; ma per ricorrere ad un altro negozio bisogna talvolta percorrere tali distanze, che riescono di nocumento ai poveri malati i quali hanno bisogno di rimedi pronti ed efficaci. Io ho veduto ricette portate a distanze di 10, 12 e fino 15 miglia, perchè fossero spedite da un altro farmacista, perchè la popolazione non aveva fiducia in quello della località.

La libera concorrenza migliora l'andamento del servizio, e ciò è tanto chiaro, che mi pare difficile l'impugnarlo.

Ma, si dice, la concorrenza farà sì che i farmacisti non troveranno più mezzi di onesto guadagno nella vendita dei farmaci.

Or bene: una delle due: il farmacista gode o non gode la stima del paese. Nel primo caso, presentandosi un concorrente, non ha timore di perdere le sue clientele; nel secondo caso, avrà giustamente meritata la concorrenza della nuova farmacia che viene ad aprirsi nel paese.

Io credo quindi che a reprimere gli abusi sia un mezzo efficace quello di proclamare la libera concorrenza.

Il secondo motivo per cui insisto sulla necessità della libera concorrenza è quello appunto che l'onorevole Lauzi invocava a sostegno della sua tesi. L'onorevole Lauzi diceva che la sua opposizione moveva dall'interesse ch'esso prendeva a favorire la classe indigente.

Veramente io non comprendo come questa restrizione all'esercizio delle farmacie possa esser di giovamento alle classi bisognose: io penso invece che possa esser loro vantaggiosa la libera concorrenza. E ciò si capisce; perchè naturalmente in questo caso si è più moderati nell'esigere i prezzi per i medicamenti. Questo sarebbe il primo vantaggio per la classe indigente; ma poi ve ne sarebbe un altro, cioè che questa concorrenza porterebbe alla classe nobilissima dei farmacisti (dico nobilissima, e mi piace poter farne menzione in quest'aula, perchè vi sono farmacisti che veramente meritano lode per ogni riguardo), quello cioè di interessare gli esercenti a mantenere le farmacie in istato da non temere la concorrenza, e questo certamente è un beneficio comune, ed in ispecie per la popolazione più povera.

Diceva l'onorevole Maggiorani che vi sono

molti medici i quali non vedono di buon occhio la libertà di esercizio stabilita in questo progetto di legge. Io dico la verità, ho numerosissime conoscenze nel Corpo medico, ma non mi consta da dati ben sicuri, nè da pubblicazioni fatte, che i medici, i quali vedrebbero di mal occhio questo libero esercizio siano molti. Può essere che qualche opinione particolare si manifesti in senso contrario come quella del Senatore Maggiorani, e può-esservi anche qualche altro, certo meno autorevole, che si opponga a questa disposizione; può darsi che qualcuno non veda troppo di buon occhio questa illimitata facoltà dell'esercizio della farmacia; sono però convinto che questa opinione si sarebbe manifestata negli scritti, nelle opere, nei Congressi medici; invece non si è manifestata, anzi in molti Congressi medici, si adottò una decisione precisamente contraria.

Perciò io non posso ammettere che vi siano sufficienti ragioni per opporsi al compimento di una riforma tanto importante, come è quella del libero esercizio della farmacia.

Non so se sarò stato così felice nell'esprimere il mio concetto; ma so di avere espresso un'intima convinzione che nutro da molti anni, avendo sempre desiderato che venisse effettuata questa riforma che giudico, ripeto, per tutti i lati importantissima.

Dimenticavo un argomento (e prego il Senato ad accordarmi ancora pochi momenti); ed è quello dei danni che, si dice, vengono a sopportare gli stessi farmacisti.

Nessuno meglio di me, e più di me desidera che i farmacisti non sopportino verun danno, ma io ho la convinzione che non ne sopporteranno nè punto, nè poco.

L'esperienza ci prova che nei paesi nei quali venne abolito questo privilegio, i farmacisti non ebbero a risentirne per verun conto. Dopo la cessione di Nizza alla Francia si è introdotto in questa città il libero esercizio delle farmacie, che sotto il Governo anteriore non esisteva; i farmacisti appoggiati ad un affidamento che loro aveva dato il sig. Pietri Commissario francese all'epoca dell'annessione, vale a dire che il loro monopolio sarebbe stato conservato, fecero ricorso all'Autorità, e dipinsero con vivi colori lo stato di miseria e i danni di cui eran minacciati; portata la questione al Governo Francese, non ostante gli eccitamenti, non ostante le premure del Commissario Pietri perchè fosse

mantenuto questo privilegio ai farmacisti di Nizza, sottoposta la questione al Consiglio di Stato, i farmacisti di Nizza furono pareggiati a tutti gli altri della Francia.

Or bene, credete Voi, o Signori, che dopo questo fatto le farmacie di quella città, così frequentata da forestieri, abbiano perduto alcun che della loro floridezza? No; e questo fatto si è ripetuto anche in altre epoche presso di noi, nel tempo in cui il Governo Francese reggeva alcune provincie italiane: anche allora fu proclamata la libertà dell'esercizio delle farmacie, ed il loro numero, dai calcoli fatti, non si aumentò che in ragione dell'accrescimento della popolazione.

E ciò è chiaro; imperocchè, se voi togliete il monopolio, molte farmacie, che non si tengono aperte se non nella speranza di trovare acquirenti, si chiudono immediatamente, e rimangono soltanto quelle che veramente adempiono agli obblighi ed oneri che la legge ha diritto di esigere dall'esercente la farmacia.

Io quindi finisco il mio discorso, pregando il Senato a voler corroborare col suo voto questo mio intimo ed antico convincimento, adottando l'articolo 58, che, come è proposto dal Governo e dalla Commissione, accorda ai farmacisti il diritto di libero esercizio, sotto le garanzie imposte dal Codice presente, le quali sono assai più gravi e rigorose di quelle che esistevano prima in Italia, e che ora esistono in altri paesi civili d'Europa.

Senatore LAUZI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Prendo la parola per un fatto personale; e come difendo la limitazione dell'esercizio, così limiterò pure il mio discorso al puro fatto personale, benchè l'onorevole Senatore Bo abbia risposto anche ad alcune parti del mio discorso in sostegno della mia tesi.

E prima di tutto io mi lagnerò di una parola certo sfuggita all'onorevole Commissario Regio, quando disse, che nella mia proposta ci era incoerenza.

Senatore BO, *Commissario Regio*. No, no.....

Senatore LAUZI. Gli è sfuggita questa parola, ma l'ha detta.

Posso errare nella base dei miei ragionamenti, posso errare nello scopo che mi propongo, ma fra le mie premesse e le mie conclusioni, sfido l'acume del Senatore Bo e la

sua facondia a provare che vi sia incoerenza. In secondo luogo, debbo pregare l'onorevole Bo quando di nuovo intratterrà il Senato con i suoi discorsi, di non fare continuo uso delle parole *privilegio e monopolio*; queste sono parole diventate odiose, sono parole delle quali si è tanto abusato, che io non amo sentirle ripetere in questo augusto Consesso.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Lauzi ad attenersi al fatto personale, perchè fuori di questo non potrei lasciarlo proseguire.

Senatore LAUZI. Voglio dire solamente che si è tanto abusato, si è tanto scritto nei giornali, predicato nei *meetings* e sulle piazze, sul tema monopolio, privilegi. Si disse privilegio la proprietà, monopolio il Governo, si è perfino qualificato di monopolio il matrimonio; e ho finito. (*ilarità.*)

L'altra cosa che più precisamente forma il soggetto del fatto personale, è questa: che in principio del suo discorso l'onorevole Bo parve attribuire a me, che coll'escludere la seconda parte dell'articolo 58, si venisse ad imporre, laddove nel Regno ha luogo la libertà, si venisse, dico, ad imporre il sistema della limitazione. Ora, io sono stato ben disgraziato di non essere stato compreso dall'onorevole Bo, ma mi pare di aver detto chiaramente, che il dilemma era questo: o condannare quella parte d'Italia che ha la limitazione delle farmacie, e distruggere con grave danno di molti interessi il sistema che è attualmente in vigore, o lasciare le cose come sono; questo è il mio dilemma; nella mia proposta nè in quella di alcun altro Senatore si è mai voluto imporre, dove è la libertà, il sistema della limitazione.

Senatore BO, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore BO, *Commissario Regio*. Ho chiesto la parola per metter in chiaro il significato di alcune mie parole all'onorevole Senatore Lauzi, al quale, come ho dichiarato poco fa, professo la maggiore stima.

La parola *incoerenza* l'ho pronunziata in proposito di quella decisione che fosse per prendere il Senato.

Io dissi che v'è un dilemma accennato egregiamente dall'onorevole Senatore Lauzi, vale a dire, che se adottate l'articolo della legge

dovete estendere la libertà dell'esercizio a tutto lo Stato, e se non adottate questo temperamento (che io spero adatterete) dovete portare il *monopolio* (e mi servo di questa parola perchè mi sembra la più significativa) dovete, dico, estendere il monopolio di quest'esercizio a quelle provincie che non lo hanno.

Ho detto poi che vi è un terzo partito patrocinato dall'onorevole Senatore Lauzi, il quale consisterebbe nel lasciare le cose come sono; ed ho soggiunto che adottando questo partito, il Senato si mostrerebbe incoerente; in quanto che tutto il paese aspetta dal senno di questo Consesso tanto illustre (che si può ben dire il faro della civiltà nazionale), una decisione, quella decisione che venne proposta dal Governo per rendere eguale ed unificata anche in materia sanitaria la nostra legislazione. Ora, se il Senato che pur riconosce l'importanza di siffatta questione, decidesse di lasciare le cose come sono, lo ripeto a malincuore, sarebbe incoerente a se stesso.

Date queste spiegazioni, credo che l'onorevole Senatore Lauzi non vorrà tacciarmi di mancanza di rispetto, lo che certamente non è stato, e non sarà mai la mia intenzione.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Relatore acconsente, io, seguendo l'ordine degl'iscritti, darei la parola all'onorevole Senatore Maggiorani, ed egli così potrà parlar dopo e riassumere la discussione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora il Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. L'onorevole Commissario ha risposto ad alcune mie considerazioni; ma non alle principali. Egli mi ha criticato per aver letto dei brani d'autori. Ma quali autori? Il suo Betti, che ho letto qui, e che dichiara che il numero delle farmacie in Toscana si è aumentato notevolmente, ed a questo numero aumentato, egli attribuisce la decadenza delle farmacie.

Io ammiro il Betti, come le signorie loro. Lessi pure un brano del Frank. Credo che nessuno che coltivi l'arte sanitaria possa mancare di rispetto a questo nome, che direi mondiale. Esso diceva che fu chiamato nella Lombardia austriaca a riformare le farmacie, le quali erano libere, e divennero limitate in seguito alla sua riforma. Questi sono fatti tolti da au-

tori classici. Non è un prendere qua e là dei brani di autori poco conosciuti, la cui fede si possa revocare in dubbio.

Ora vengo ad altro argomento. Nessuno più di me rispetta il nome del conte di Cavour; i miei occhi s'inumidirono dinanzi al suo sepolcro. Ma all'opinione dell'onorevole collega che il conte di Cavour si proponesse di togliere quel che l'onorevole Commissario chiama privilegio (vocabolo che io però respingo) io posso opporre l'opinione di Pellegrino Rossi, il cui nome è un elogio, grande economista il quale scriveva in Francia in mezzo alla libertà delle farmacie.

Se il Senato me lo concede, io leggerò il brano, in cui Pellegrino Rossi sostiene che le farmacie debbono essere soggette a restrizione: non so se il Senato voglia darmi questa licenza; ma mi contenterò dell'affermazione, ed ognuno potrà leggere il capitolo che ho qui portato a bella posta, in cui Pellegrino Rossi mostra coi principii della economia sociale e della morale, che le farmacie devono essere limitate: egli, gloria d'Italia, scriveva a Parigi nell'esilio. Per conseguenza non si può dire che questa questione sia matura, quando uomini di questa fatta sostengono l'opinione contraria.

Vengo alla Germania: e qui mi perdoni l'onorevole Commissario Regio, appena credo a me stesso, che egli metta in dubbio la limitazione delle farmacie in Germania! Fortunatamente ho qui la legge prussiana, ed ascoltino cosa dice: « L'apertura di una nuova farmacia avrà luogo nelle città allorchè ne sarà provata la necessità. Non si avrà riguardo tanto all'interesse dei farmacisti esistenti, quanto ai bisogni della popolazione.

» Allorchè la necessità è riconosciuta dai medici e dal Presidente, devono questi esporre la richiesta alla Deputazione medica della Provincia.

» I motivi sono: aumento forte di popolazione e della ricchezza di questa (poichè per l'aumento dei poveri non c'è aumento di farmacia: il povero va all'ospedale).

» La Deputazione medica trovati giusti e chiari i motivi accorda il permesso di apertura della farmacia se non ve ne sieno altre, o se i farmacisti esistenti, dopo un avviso, non contraddicono, ovvero se irragionevolmente contraddicono. Se poi la necessità è fondata, allora la Deputazione medica esaminando tutte

le circostanze comunica la sua decisione al Ministro dell'Interno. »

Ecco la legge prussiana: non si apre una farmacia se non è riconosciuta dai medici la necessità della medesima; in ragione della popolazione e di ogni 5 mila abitanti si apre una farmacia, dunque ecco la limitazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma di che data è questa legge?

Senatore MAGGIORANI. La data veramente non c'è; ma è la legge che vige in Prussia, è ufficiale, è presa dal Codice farmaceutico, sta innanzi al Codice farmaceutico.

MINISTRO DELL'INTERNO. Sarà del secolo passato.

Senatore MAGGIORANI. Sarà credo una legge di 10 o 12 anni sono.

Comunque sia, il fatto è che le farmacie sono limitate in tutta la Germania, in tutto l'Impero Austriaco, in tutta la Russia.

L'onorevole Commissario non si è degnato di rispondere al documento storico, al criterio sperimentale, alla *res judicata*, poichè qui nell'ex Stato della Chiesa le farmacie erano libere e furono le bolle di Clemente XI, di Benedetto XIV e di Pio VI che limitarono le farmacie *artem in deterius abuisse ob nimium aromatariorum numerum*.

Questi sono fatti storici, come è storico che la professione di farmacista nella Lombardia austriaca era libera e che la limitazione fu imposta dopo.

Dunque questo sistema della libertà è stato già sperimentato, ha dato i suoi frutti, ed è appunto per gli inconvenienti che ha originati, che è avvenuta la limitazione.

La limitazione è moderna, la libertà è antica, perchè gli antichi Governi si occupavano molto delle opinioni, ma poco o nulla della salute pubblica.

L'onorevole Commissario, a un fatto da me citato e osservato a Parigi, oppone altri fatti sulla lodevole condizione delle farmacie di Parigi, ma che non giungono opportunamente a combattere il mio, me lo permetta, l'onorevole Commissario.

Io, ho citato quel fatto, allorchè volevo dimostrare e sostenere, che la libertà nell'esercizio della farmacia, è sinonimo di decadenza della scienza, e non può essere altrimenti.

A Parigi, io ho veduto il nome di un gran chimico, nella mostra di un farmacista: io en-

traì per prendere notizie perchè quel farmacista aveva messo quel nome, e potei accertarmi per confessione dello stesso farmacista, che quel chimico non aveva nulla a che fare con la farmacia. Questa era la farmacia *Mialhe*, la farmacia dell'Imperatore. Quando entrai, trovai che si vendeva un chilogrammo di caffè. Io gli feci qualche osservazione, se gli pareva decente, che in una farmacia, si vendessero generi coloniali, ove si librano i milligrammi di rimedii che possono decidere della vita dell'uomo.

Il farmacista, come già lo riferii nel mio discorso, rispose: « Monsieur vous avez raison ; la science a baissé ; nous ne pensons qu'à faire de l'argent. » Io citai questo fatto, non per dimostrare che a Parigi, le farmacie siano cattive, ma per dare una prova, che gli stessi farmacisti sono persuasi, che col sistema della libertà la scienza ha scapitato, ed è stata sacrificata all'elemento commerciale. Con questo e con altri fatti analoghi, volevo provare, che col sistema della libertà, il farmacista, tende a divenire un semplice trafficante, e non il depositario della fede pubblica, il fiduciario dei medici.

Quanto poi al negare che l'associazione farmaceutica di Parigi abbia fatto quella proposta, questa è cosa che io non potrei asseverarla. È pubblicata in quel giornale di cui lessi il testo ed io certamente non potrei garentirne la legittimità, ma però mi pare difficile che in un giornale si vogliano riportare delle menzogne, senza alcuna ragione, senza scopo di sorta.

Ho letto brani di opere stampate che rappresentano dei fatti solenni avvenuti alla presenza di molti testimoni, e mi par difficile che si abbia voluto mentire. Del resto l'argomento principale, quello che non è di tale sottigliezza che non ci arrivino le menti le più mediocri è quello della libera concorrenza, cioè a dire, che dovendo il farmacista mantenersi con decoro, dovendo avere mezzi sufficienti per far fronte alle possibili perdite e antistare alle molte spese per tener ben fornita l'officina e ben munito il laboratorio, se quello che serve a cinque lo dividete in dieci, naturalmente tutti avranno poco; per conseguenza i più ricchi si sosterranno, e i più poveri dovranno per allettare i clienti abbassare i prezzi; e per abbassare i prezzi è forza dare sostanze di qua-

lità inferiore, come appunto accade negli ordinarii traffici.

In questi giorni è avvenuto qui, che un farmacista proprietario di una delle migliori spezierie ha ricevuto dal commercio una partita di un rimedio, adesso molto in uso, il quale è stato trovato di cattiva qualità. Dirò cosa è; il cloralio.

Il medicinale è stato gettato, e non senza una perdita notevole. Un farmacista della concorrenza, un di quelli che mettono su farmacia con pochi fondi, che non han possa, come si suol dire, avrebbe conservata quella sostanza, ed avrebbe venduta una merce cattiva.

Ecco la differenza fra il farmacista della libera concorrenza, e quello di fondamento sodo, che non ha da temere di vedere compromessi i suoi interessi da una disgrazia, perchè ha mezzi sufficienti. Se togliete, (e questa è anche l'opinione di Frank) se togliete un onesto guadagno al farmacista, è impossibile che non nasca qualche disordine; egli almeno si troverà nel bivio, o di chiudere la farmacia, o di dover somministrare sostanze di qualità inferiore. Oltre a ciò noterò, che l'onorevole Commissario non ha risposto alle altre mie obiezioni.

Io amo ripeterlo innanzi al Senato. Io attacco la legge sotto quattro aspetti; e siccome la fortuna di uno non include quella dell'altro, intendo che siano separati nella discussione. Io combatto la legge riguardo alla libertà, all'idoneità, alla località, alla visita preventiva delle farmacie.

Sono le obiezioni che ho fatto al valore di questa legge.

Per conseguenza, oltre alla libertà ci è l'idoneità, e quanto a questa ho anche il voto della Commissione, perchè nei verbali che ho letto ci è il discorso dell'onorevole Cannizzaro che sosteneva i soli studii universitarii non bastare.

Ond'è che quand'anche passasse la libertà, io intendo che si faccia una discussione sulla idoneità, che non viene solo dagli studii universitarii ma ai quali dev'essere aggiunta una pratica di tre anni almeno in una farmacia. Poi intendo si tolga la parola *ovunque*.

Questa è la mia opinione.

L'*ovunque* mi par di aver dimostrato, che non può stare perchè è contrario e alla comodità dei consumatori, e all'igiene stessa, perchè la farmacia deve essere in un luogo asciutto e

giustamente assolato; infine deve avere delle condizioni di ubicazione, e poi la visita preventiva.

L'onorevole Commissario non ha risposto a tutto quello che io dissi sull'insufficienza della visita, sulla quale appunto si estende molto il Betti. Ne lessi tutto il brano nel quale egli dimostra che è quasi impossibile di riconoscere la sofisticazione entro uno sciroppo od una mistura, e per conseguenza questa continua sorveglianza, quest'antidoto ai facili disordini della libera concorrenza, è una mera illusione; prevenite il male invece di correggerlo quando è venuto. Sarebbe lo stesso che non fare parapetti al ponte, e farlo sorvegliare perchè la gente non cadesse.

Per conseguenza insisto sulla divisione, dei concetti diversi della legge.

Io ho fatto quattro obiezioni alla legge e domando che a ciascuna mi sia risposto, o queste si troveranno infondate ed io tacerò; o non lo sono ed hanno qualche valore, e allora proporrò che sia modificata la legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io volevo pregare la Commissione, e l'onorevole Commissario Regio a svolgere l'argomento, anche sotto l'aspetto delle conseguenze amministrative che dovrà produrre l'applicazione immediata di quest'articolo di legge, cioè della soppressione delle farmacie privilegiate, e dell'applicazione della libertà di esercizio.

Io in teoria sono perfettamente d'accordo col progetto di legge, e approvo la libertà delle farmacie, e credo che i mali che possono derivare dalla libertà, sieno assai minori dei vantaggi che questa può arrecare. Però vedo dinanzi a me un proprietario che per ragioni d'interesse pubblico, noi veniamo ad espropriare.

Ora, io ho visto che l'articolo transitorio considera appunto il corrispettivo da dare a quei farmacisti che posseggono il privilegio di una farmacia per concessione governativa. Ma quell'articolo parla soltanto di farmacisti che hanno ottenuto il privilegio, pagando un corrispettivo al Governo.

Ora, questo non è il fatto comune, anzi è il fatto minore, perchè la maggior parte delle farmacie furono comperate collo sborso di capitali per contratto fra privati.

Ora, io domando alla Commissione, e lo domando perchè credo che questa conseguenza amministrativa abbia una gran portata non già per togliere o mantenere l'articolo della legge, ma per la sua applicazione immediata.

Noi dobbiamo esaminare quali sieno le conseguenze della immediata applicazione, potendo per avventura occorrere dei temperamenti che ne migliorassero le condizioni.

La mia domanda mi sembra dunque giusta. Abbiamo noi considerato quali sono queste conseguenze che noi produrremo applicando immediatamente il principio della libertà? Abbiamo noi tenuto conto delle conseguenze amministrative che l'applicazione immediata di questo articolo di legge può produrre?

Io sollevo soltanto la questione, persuaso che la Commissione e il signor Regio Commissario, potranno dileguare quei dubbii che a me, ed a qualche altro Senatore, insorgessero sull'opportunità, non già di dichiarare il principio della libertà, ma sulla opportunità di applicarla immediatamente od a gradi.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Se permette l'onorevole Senatore Gadda, risponderò io al suo quesito, se il Governo nel formular l'articolo in discussione col quale si accorda piena libertà all'esercizio delle farmacie, abbia ponderato quali sarebbero le conseguenze dell'immediata soppressione del limite che regola presentemente l'esercizio medesimo.

Io non farò altro che richiamarlo alle disposizioni transitorie, dove al primo articolo è detto che la presente legge, per quanto riguarda la libertà di esercizio delle farmacie, andrà in vigore, prima si diceva cinque anni dopo la promulgazione della legge, adesso credo che la Commissione abbia proposta una modificazione.

Senatore DES AMBROIS. La Commissione non ha limitato questo tempo, propone cinque anni.

MINISTRO DELL'INTERNO. Tanto meglio. Ho veduto una correzione sull'esemplare che ho sott'occhi, e credetti che venisse dai banchi della Commissione. L'argomento mio acquista perciò maggior forza.

La Commissione adunque propone che questa legge, per quanto riguarda la libertà d'esercizio delle farmacie, non vada in vigore se non cinque anni dopo promulgata la legge. Quindi

in questi cinque anni vi sarebbe modo di provvedere, perchè dalla mutazione che si vuol recare allo stato presente di cose, non sia per soffrirne l'esercizio delle farmacie da una parte, e l'igiene e la salute pubblica dall'altra.

In quanto poi a quello che riguarda i danni degli esercenti, secondo la presente legislazione, in molte parti d'Italia, è d'uopo dire che non si tratta tanto di limitazione, quanto di un vero monopolio dell'esercizio, in quei luoghi ove il farmacista può vendere, mediante pagamento, il suo diritto, la facoltà ch'egli possiede esclusiva di esercitare quella professione; e se questo non è monopolio, io non saprei in verità quale altro possa esserlo. Poi, vi sono luoghi ove tutti possono concorrere mediante certi requisiti, essendo solo determinato il numero delle farmacie che devono esservi, e questo essendo calcolato in varie proporzioni, cioè secondo il numero degli abitanti, la ricchezza del territorio, la distanza rispettiva delle località finitime, e via dicendo.

Or bene, constatati questi due fatti, le disposizioni transitorie provvegono alle conseguenze della soppressione dei diritti che tali esercenti verrebbero a perdere sopravvenendo la libera concorrenza dell'esercizio. Taluno forse potrà dire che non si provvede sufficientemente; che si dimenticano altri diritti: ma sarà appunto all'occasione che verrà discutendosi l'articolo secondo, che si potranno fare tutte le osservazioni, e recare all'articolo stesso quelle modificazioni ed aggiunte che si stimeranno a proposito. Ma intanto la Commissione e il Governo hanno per loro parte provveduto anche a questo punto capitale.

Non credo d'altra parte che debba sospendersi la decisione della questione principale, quella cioè della libertà dell'esercizio delle farmacie, fintantochè non siasi risolta quella del riscatto di questi diritti. Mi pare che una questione così grave, una questione incaricata al principio del miglioramento di quest'esercizio, (sarà erroneo, ma certo l'intendimento dei proponenti è questo), e quindi anche per indiretto al miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie del paese, non possa in nessun modo venir pregiudicata da considerazioni puramente finanziarie, e che riguardano solo la

liquidazione di tali diritti. Quindi, mentre riconosco che l'avvertenza fatta dall'onorevole Gadda è molto opportuna, non mi pare però che convenga complicar la discussione che ci occupa con considerazioni che si riferiscono alla liquidazione delle piazze. Tale questione dee, secondo me, rimaner per ora al tutto impregiudicata; verrà poscia il momento di trattarla, e allora quelli che non fossero soddisfatti della risoluzione concernente gli accennati diritti di liquidazione, saranno sempre in tempo a respingere la legge, se mai credano che la libertà e le altre disposizioni della legge stessa non compensino abbastanza la soppressione del limitato esercizio.

Io prego quindi l'onorevole Gadda a non voler insistere perchè la questione sia fin d'ora portata anche su questo punto, e ad attendere che venga il momento opportuno per trattarla a parte, cioè in seguito agli altri articoli del Codice.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Dal momento che dalle parole dell'onorevole Presidente del Consiglio ho rilevato, che la questione è perfettamente riservata alle disposizioni transitorie, io mi arrendo alle sue considerazioni, e non soggiungo altro.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al Relatore della Commissione; ma faccio avvertire che l'ora è tarda, e che l'onorevole Relatore dovendo rispondere a parecchi oratori, forse non potrà essere tanto breve; quindi io proporrei di rinviare il seguito della discussione a domani alle ore 2 coll'ordine del giorno seguente:

Votazione a squittinio segreto del progetto di legge per modificazioni alla legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Ripristinamento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo Duca d'Aosta;

Costruzione di un edificio ad uso di ospedale italiano a Costantinopoli;

Seguito della discussione del Codice sanitario; Estensione alle Provincie Venete, di Mantova e di Roma, e modificazioni della legge 14 giugno 1866, n. 2983, sull'ordinamento del credito fondiario.

La seduta è sciolta (ore 6).